

Contratto di lavoro per collaboratori/trici con salario orario

che sottostanno al Contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati

(Il presente contratto sostituisce eventuali accordi precedenti.)

Datore di lavoro

Nome dell'azienda

Via n. / Casella postale

NPA / Località

Collaboratore/trice

Nome / Cognome

Via n.

NPA / Località

Aspetti generali

Il contratto di lavoro disciplina il rapporto di lavoro tra il/la collaboratore/trice e il datore di lavoro a complemento del Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo dei servizi di sicurezza privati del 9 settembre 2013, entrato in vigore il 1° luglio 2014, che forma parte integrante del presente contratto individuale di lavoro.

Disposizioni

Categoria di assunzione

Il/La collaboratore/trice è inquadrato/a nella seguente categoria di assunzione:

C

Entrata in servizio

Il/La collaboratore/trice entra in servizio alla seguente data:

Funzione

P.es. addetto/a alla sicurezza o quadro

Luoghi di assunzione

I luoghi di assunzione sono convenuti al seguente indirizzo:

(2 luoghi di assunzione sono possibili, ma non obbligatori)

1. Luogo di assunzione principale (LAP)

Via n.

NPA e località

2. Luogo di assunzione secondario (LAS)

Via n.

NPA e località

(se non convenuto diversamente, è considerata luogo di assunzione la sede dell'azienda.)

Orario di lavoro

L'orario di lavoro annuale comprende al massimo 900 ore. Le ore di lavoro previste (ev. per anno/per mese/per settimana) ammontano a (non vincolante)

ore per

Si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 12 CCL.

Salario orario

Il salario orario di base, indennità di vacanza esclusa, ammonta a: **CHF**

L'indennità di vacanza applicata al salario di base è di: 8.33% / 10.64% **CHF**

Il salario orario, comprensivo dell'indennità di vacanza, ammonta a: **CHF**

Supplementi salariali

Per sapere come vengono calcolati, addebitati e dei giorni festivi, avere accesso al documento di lavoro del 10% (6 mesi) per ogni ora di lavoro effettuato in questo stesso di tempo (art. 12 cpv. 2 CCL).

(L'indennità di vacanza è calcolata sulla somma delle ore di lavoro prestate, maggiorata del supplemento di tempo del 10%)

Periodo di prova e periodo di disdetta

Il periodo di prova e il periodo di disdetta sono disciplinati dall'art. 9 cpv. 3 CCL.

Formazione di base e formazione continua CCL

La formazione di base dei collaboratori comprende almeno 20 ore e avviene durante il periodo di prova. Il/La collaboratore/trice ha accesso ai corsi di formazione continua della Commissione paritetica ai sensi dell'art. 6 cpv. 4 CCL.

Rimborso spese

Le indennità e il rimborso spese nonché la formazione sono disciplinati per iscritto nell'azienda. Tali regolamentazioni formano parte integrante del presente contratto di lavoro. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18 CCL.

Indennità giornaliera di malattia

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17 CCL.

Contributi ai costi di applicazione e di formazione continua

I contributi ai costi di applicazione e di formazione continua (art. 6 cifra 2 CCL) del/della collaboratore/trice sono versati da:

il/la collaboratore/trice

il datore di lavoro

Il presente contratto è redatto in duplice copia.

Luogo e data

Il datore di lavoro

Il/La collaboratore/trice

Allegati

I seguenti documenti formano parte integrante del presente contratto di lavoro e sono consegnati al/alla collaboratore/trice:

- Contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati (obbligatorio), in forma cartacea o elettronica
- Regolamento concernente la formazione (obbligatorio)
- Regolamento concernente il rimborso spese
- Regolamento del personale
- _____
- _____